

Comune di Palombara Sabina

(PROVINCIA DI ROMA)

C.A.P. 00018 - COD.FISC. 00998690580 - P.IVA 00950621003 C/C 51060002 - TEL. 0774/63641 - TELEFAX 0774/636469 mail: comune@comune.palombarasabina.rm.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA E PER LA NUMERAZIONE CIVICA

Delibera del Consiglio Comunale nº 44 del 17/04/2007

Disposizioni Generali

IMPORTANZA DELLA ONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA.

Il Comune di Palombara Sabina intende tutelare la storia toponomastica del suo territorio e curerà che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, del paese, nonché i toponimi tradizionali che si sono formati, spontaneamente, per tradizione orale.

Occorre premettere che il servizio non è ristretto all'ufficio che opera ma è importante ai fini della programmazione e gestione di tutte le attività pubbliche e private perché permette di collegare il cittadino/utente al territorio dove vive e lavora.

Per l'Ente Comune è di fondamentale importanza riuscire a collocare con precisione il cittadino all'interno del territorio perché, solo attraverso una corretta gestione del flusso di informazioni all'interno dell'Ente, è possibile programmare e gestire servizi in modo efficace ed efficiente così da rispondere in modo adeguato ai bisogni ed alle reali esigenze dell'utenza. La stessa esigenza si fa ancora più sentire quando bisogna intervenire per salvare una vita.

Solo attraverso la numerazione civica possiamo aggregare ed elaborare i dati in modo da rispondere alle domande che provengono dagli altri uffici Comunali che hanno bisogno dei dati forniti dall'anagrafe per la programmazione delle loro attività istituzionali come ad esempio :

- L'Ufficio Elettorale per assegnare i cittadini alle sezioni elettorali;
- L'Ufficio Tributi per verificare se vengono pagate le tasse comunali ICI, rifiuti solidi urbani, acqua etc...;
- L'Ufficio Sviluppo Economico per valutare la necessità d'apertura di negozi e mercati;
- L'Ufficio Scuola per organizzare i trasporti scolastici, le mense, etc...

Inoltre l'Ente si trova sempre più spesso a fornire dati ad altri Enti Pubblici (INPS, Motorizzazione, Ministero delle Finanze) e privati, fornitori di servizi, informazioni puntuali rispetto al rapporto cittadini/territorio.

- 1. Le Aziende erogatrici di servizi di Pubblica Utilità, ENEL e TELECOM, non fanno nuovi allacciamenti alle abitazioni prive di numerazione per l'impossibilità di gestire le utenze.
- 2. Le Aziende Sanitarie Locali stabiliscono il numero dei medici condotti, dei pediatri, dei servizi di ambulatorio e di guardia medica da erogare in base alla tipologia degli abitanti del territorio.
- 3. Le Poste suddividono il territorio in zone per il servizio di recapito posta in base al numero degli abitanti.
- 4. Gli Istituti Scolastici di grandi centri inviano ai potenziali alunni l'offerta formativa per incoraggiare le iscrizioni e successivamente formare le classi suddividendo gli iscritti in base alle varie zone di provenienza.
- 5. La Protezione Civile per la formazione dei piani di intervento, in caso di calamità, ha la necessità di avere dati precisi sul tipo di popolazione presente nella zona.
- 6. Ed infine dati sulla toponomastica e numerazione civica servono alle Ditte che si occupano di programmi di navigazione satellitare da inserire sulle autovetture del prossimo futuro.

Nel corso degli anni, la numerazione civica ha assunto un ruolo sempre più importante per l'attività del Comune ed è divenuta la base indispensabile per la buona gestione di tutta la "cosa pubblica".

Glossario:

Topografia – Rappresentazione grafica su di un piano di una determinata zona di terreno.

Toponomastica – Studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

Onomastica – Studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La toponomastica e la numerazione civica sono disciplinate dagli articoli 9 e 10 della Legge del 24 Dicembre 1954, n° 1228 (legge anagrafica) e dagli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 54 del D.P.R. del 30 Maggio 1989, n° 223 (regolamento anagrafico) che continuano a fare riferimento alle prime leggi sulla numerazione civica che risalgono agli anni 20 e sono ancora in vigore. Insieme con queste troviamo tutta una serie di Circolari del Ministero dell'Interno e Circolari I.S.T.A.T. che dettano norme di attuazione, a partire dal 1951 con le "Istruzioni per l'ordinamento ecografico", riprese e definite nella pubblicazione "Metodi e Norme" serie B n° 29 anno 1992, fino poi alle ultime in occasione della preparazione dei Censimenti 2001.

Vigilanza

Le norme precisano che il Sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici e che il servizio è sotto la vigilanza del Prefetto e dell'I.S.T.A.T. (art. 51 - 52 DPR 223/1989).

Compiti

Il Comune ha l'obbligo di attribuire il nome alle aree di circolazione e assegnare i numeri civici agli accessi dei fabbricati (art.41- 42 DPR 223/1989- ISTAT Metodi e Norme).

Non esiste una Commissione Comunale per la toponomastica.

La Circolare del Ministero dell'Interno n° 10/1991 precisa che l'attribuzione del nome della strada, con il "Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali", non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale dalla Legge 142/90 (art. 32 secondo comma) ma è di competenza della Giunta Comunale.

La legge prevede che, all'interno del Comune, il servizio dell'onomastica e della numerazione sia di competenza dell'ufficio statistica o topografico o ecografico, anagrafe. Nella maggior parte dei piccoli Comuni il servizio è attribuito all'Ufficio Anagrafe.

L'Ufficio Anagrafe, in ogni caso, è sempre il tenutario della copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento e deve riportare sullo stradario le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, comprese le opere pubbliche, secondo le direttive impartite dall'I.S.T.A.T. (art. 45 DPR 223/1989).

ONOMASTICA

Per area di circolazione si intende il suolo pubblico, o aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

Le aree di circolazione possono essere di varie specie: Via, Viale, Vicolo, Piazza, Piazzale, Largo, Traversa, Contrada etc.

Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione da indicarsi sulle targhe, di materiale resistente, apposte ai due estremi della via ed ai principali incroci (art. 41 DPR 223/1989).

La delibera della giunta Municipale che assegna il nome alla strada deve specificare:

- La denominazione
- La lunghezza dello sviluppo dell'area di circolazione.
- I riferimenti di inizio e fine.
- Avere, in allegato, una planimetria che la individui sul territorio.

La delibera deve essere trasmessa al Prefetto ed acquista efficacia solo dopo il visto di approvazione di quest' ultimo, sentito il parere della Società Romana di Storia Patria, come previsto dall'articolo del Regio Decreto 1188/1927 a cui fa riferimento l'art. 41 comma 3 del DPR 223/1989.

Per attribuire il nome della strada occorre tenere presente alcune regole:

- Nell'ambito del territorio Comunale non può essere assegnata la stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo anche se comprese in frazioni (art. 41 DPR 223/1989 comma 5).
- Non si possono attribuire nomi di persone che siano decedute da meno di 10 anni, salvo deroga del Ministero dell'Interno (Legge n° 1188/1927- ora Prefetto a seguito di Circolare M.I.A.C.E.L. n° 18/1992).
- Per cambiare nome alla strada occorre l'approvazione preventiva del Ministero della Pubblica Istruzione, tramite le competenti Soprintendenze ai monumenti (art. 1 R.D.L. n° 1158/1923, Legge 473/1925).

La spesa per l'onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni , strade, piazze, vicoli etc.) deve essere a totale carico del Comune (art. 10 Legge 1128/1954).

Riepilogando, il procedimento per l'assegnazione del nome della strada può essere così schematizzato:

- 1. Proposta dell'ufficio per l'intitolazione di una o più aree di circolazione.
- 2. Deliberazione Giunta Municipale.
- 3. Trasmissione della deliberazione al Prefetto.
- 4. Parere della Società Romana di Storia Patria.
- 5. Approvazione del Prefetto.
- 6. Esecutorietà della deliberazione.
- 7. Apposizione dei cartelli strada sul territorio.

NUMERI CIVICI

La numerazione civica è costituita da numeri che contraddistinguono gli accessi esterni degli immobili che immettono nelle unità ecografiche semplici (abitazioni, negozi, opifici, fabbriche).

All'interno dell'area di circolazione deve essere assegnato un numero civico ad ogni accesso esterno non escluse grotte, baracche e simili se adibite ad abitazioni.

- Eccezione : il numero civico non deve essere attribuito alle porte delle chiese ed agli accessi dei monumenti pubblici. Quando, invece, oltre ad accedere al monumento, si accede anche ad altre unità immobiliari, in esso ricomprese come ad esempio uffici, negozi, abitazioni, occorre assegnare il numero.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica. Esistono due tipi possibili di numerazione:

- 1- **Numerazione classica**, numeri civici disposti secondo la successione naturale, es. 1.2.3.4 usata sia nei centri abitati che nelle zone extra urbane.
- 2- **Numerazione metrica**, un numero che indica la distanza (generalmente in chilometri) da un punto di riferimento prestabilito, es. Km 1524, usate nelle aree extra urbane a lunga percorrenza ed a bassa densità abitativa.

Le disposizioni dell'ISTAT per l'attribuzione del numero civico prevedono:

- Per le aree a sviluppo lineare: i numeri pari a destra, i dispari a sinistra o in successione (1.2.3.4 etc.) se gli immobili sono su un solo lato.
- Per le aree di circolazione poligonali (es. piazze) progressiva, a partire da sinistra, in senso orario.
- Per le località prive di regolare rete stradale: a spirale a partire dal centro verso la periferia.

Nel caso di area di circolazione a <u>sviluppo lineare</u> (via, viale, vicolo, corso, salita etc.) la numerazione civica deve essere <u>alternata</u> (i numeri dispari saranno attribuiti a sinistra ed i pari a destra), ed avere inizio dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante.

In caso di demolizione di un edificio, ed un altro è costruito allo stesso posto, si possono riprendere i vecchi numeri.

Quando si devono assegnare i numeri civici (ad esempio in una nuova area di circolazione) si dovrà tener conto della possibile apertura di nuovi accessi in fondi attualmente privi di fabbricati.

Complementi dei numeri

Negli edifici secondari (come i garage o gli accessori), il numero dell'edificio principale funge da numero della casa ed è spesso completato da un'estensione. Come estensione bisogna usare delle lettere minuscole (a, b, c, ...). Tra il numero effettivo e l'estensione non bisogna inserire né uno spazio né una lineetta.

Esempi: Numero edificio principale Numero edificio secondario

11 11a 11b

Se mancano dei numeri liberi (ad esempio, per case a schiera, gruppi di case o nuove costruzioni), si può utilizzare lo stesso numero con l'estensione. Tuttavia, con una pianificazione accorta bisogna cercare di evitare una situazione di questo genere, prevedendo dei numeri di riserva.

Esempi: **18a 18b**

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente e devono essere apposti preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta (ISTAT).

Il proprietario dell'immobile, a costruzione ultimata e prima che il fabbricato possa essere occupato, deve presentare al Comune la domanda per ottenere l'assegnazione del numero civico (art. 43 DPR 223/1989).

La domanda può essere presentata i qualsiasi forma scritta (quindi anche via fax, e-mail, etc.), è indispensabile che riporti chiaramente i dati per l'individuazione dell'immobile e quindi il riferimento alla via dove è posto l'immobile, i dati catastali (catasto dei fabbricati con foglio n___, particella____) deducibili dal Permesso di Costruire e vi sia allegata la planimetria del fabbricato, scala 1:200, con l'indicazione degli accessi di cui si richiede l'assegnazione del numero.

L'Ufficiale di Anagrafe attribuisce il numero civico emanando un apposito <u>provvedimento</u> che dovrà essere comunicato al richiedente.

Nel provvedimento, oltre al numero assegnato, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del procedimento, l'ufficio che ha trattato la pratica e le informazioni per contattare l'ufficio. Questi dati sono obbligatori dall'entrata in vigore della Legge 241/1990.

La spesa per la numerazione civica è posta a carico dei proprietari dei fabbricati (art. 10 Legge 1228/54). Ciò significa che il Comune può alternativamente decidere se:

 assumersi direttamente l'onere della spesa per l'apposizione delle targhette in caso di ristrutturazione totale della Via interessata per gli immobili già classificati con numerazione civica;

NUMERI INTERNI

Quando un fabbricato, con unico accesso sulla strada è composto da diverse unità immobiliari, deve avere un solo numero civico esterno e tanti numeri interni quante sono le unità immobiliari in esso comprese.

Il numero interno può essere contraddistinto da numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi.

La numerazione interna del fabbricato deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto da sinistra verso destra, in ordine d'entrata e/o accesso.

La numerazione interna di un cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi entra nel cortile.

La spesa per l'apposizione della <u>numerazione interna</u>, è a totale carico del proprietario del fabbricato (art. 10 Legge 1228/1954).

REGOLAMENTO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

art. 1

Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi della assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica

art. 2

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni con integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento

art. 3

- **Toponomastica** = Studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- Onomastica = studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.

TITOLO 2 – TOPONOMASTICA

Art. 4

E' compito dell'ufficiale d'anagrafe, su segnalazione dell'ufficio urbanistica, studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 1 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Art.5

L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente ben definite.

Art. 6

L' Ufficio Urbanistica del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

Art. 7

Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; le dimensioni di quelle a muro devono essere di cm. $40 \times cm$. 30 (h), di quelle a bandiera su paline di dimensioni cm. $80 \times cm$. 20 (h).

Art. 8

Si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi insediate, e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L. 10-05-23 n. 1158, e dalle legge 23-06-1927, n. 1188.

Art. 9

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

Art. 10

Le targhe vanno poste, all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad una altezza minima di mt. 2.00 dal suolo.

Art. 11

Non si può dare la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni (es.: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini).

TITOLO 3 - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 12

La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT :

- a) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire dall'inizio, stabilito dalla delibera della Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra;
- b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze, cortili..) la numerazione è progressiva alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
- c) I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili:

Art. 13

La targhetta del numero civico esterno può avere le seguenti caratteristiche :

- Mattonella in ceramica, alluminio, ottone e/o marmo di forma ottagonale cm. 18 x cm. 13 (h), con fondo bianco e scritta blu, a condizione che per ogni singola via sia effettuata una sola scelta:
- Nel centro storico la targhetta del numero civico riporta solo il numero;
- Nelle zone, al di fuori del centro, la targhetta deve riportare in alto a sinistra lo stemma ed a

destra il nome del Comune, in basso a sinistra il numero seguito dal nome della via o piazza.

La targhetta per numerazione interna deve riportare l'interno indicato con i numeri romani. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di apporre, a proprie spese, il numero interno comunicato dall'ufficio.

Art. 14

Il costo della targhetta per il numero civico esterno a carico del cittadino è di € 10,00. La fornitura e posa in opera del numero civico interno è interamente a carico del proprietario dell'immobile. Qualora il proprietario non provveda nei modi indicati al precedente comma provvede direttamente il Comune addebitando un costo di € 15,00 all'inadempiente.

Art. 15

L'indicazione del numero civico e della numerazione interna deve essere richiesta secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30-05-1989, n. 223, all' atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria scala 1:200 con la fotocopia della pianta e la ricevuta del versamento.

Art. 16

L'Ufficiale di anagrafe in accordo con l'ufficio urbanistica assegna il numero civico e lo comunica all'interessato.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Le spese per l'onomastica e la numerazione civica sono a carico del Comune, tramite gli Uffici all'uopo preposti delegati.

Il comune a norma dell'art. 10 L1228/1954 si avvale della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica e dell'eventuale messa in opera.

Art. 18

E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

Art. 19

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 20 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.

Art. 20

E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

Art. 21

La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell' art. 43 del D.P.R. 223/89).

Art. 22

E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (Art. 10 - ultimo comma - legge 1228/54).

Art. 23

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.